

DELIBERAZIONE 10 APRILE 2014
170/2014/R/EEL

**ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1 DELLA LEGGE 21 FEBBRAIO 2014, N. 9 DI
CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 23 DICEMBRE 2013, N. 145**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 10 aprile 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 21 febbraio 2014, n. 9, di conversione con modifiche del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (di seguito: legge 9/14);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 2 agosto 2006, n. 181/06 (di seguito: deliberazione 181/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2008, ARG/elt 56/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 56/08);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche

del servizio di dispacciamento (*settlement*), come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIS);

- la deliberazione dell’Autorità 19 novembre 2009, ARG/elt 177/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 177/09);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2010, ARG/elt 8/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 8/10);
- la delibera dell’Autorità 15 settembre 2011, ARG/elt 122/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 122/11);
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, ARG/elt 301/12 e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell’Autorità 22 maggio 2013, 215/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 215/2013/R/eel);
- la Memoria 13 gennaio 2014, 1/2014/I/com per l’audizione presso la 6^a e la 10^a Commissione della Camera dei Deputati, relativa al disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano ‘Destinazione Italia’, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi rc-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed Expo 2015 (di seguito: Memoria 1/2014/I/com);
- il documento per la consultazione del 24 maggio 2012, 216/2012/R/eel recante orientamenti per la revisione della struttura per fasce orarie dei corrispettivi PED applicati ai clienti domestici in maggior tutela (di seguito: documento per la consultazione 216/2012/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1 della legge 9/14 dispone che l’Autorità aggiorni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con la medesima legge, i criteri per la determinazione dei prezzi di riferimento per le forniture destinate ai clienti finali non riforniti sul mercato libero, tenendo conto delle mutazioni intervenute nell’effettivo andamento orario dei prezzi dell’energia elettrica sul mercato;
- la legge 125/07 istituisce:
 - a) il servizio di maggior tutela, rivolto ai clienti di piccola dimensione non riforniti sul mercato libero, prevedendo, tra l’altro, che l’Autorità ne fissi le condizioni standard di erogazione a tali clienti;
 - b) il servizio di salvaguardia per i clienti finali che hanno autocertificato di non rientrare nel citato servizio di maggior tutela e che si trovano senza un venditore nel mercato libero o che non abbiano scelto il proprio venditore;
- le richiamate previsioni della legge 125/07 risultano confermate nel decreto legislativo 93/11;
- in attuazione di quanto previsto dalla legge 125/07, il TIV reca disposizioni in materia di servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di

salvaguardia e, per quanto attiene le condizioni economiche del servizio di maggior tutela, prevede:

- che la copertura dei costi di approvvigionamento sostenuti dagli esercenti la maggior tutela avvenga mediante l'applicazione ai clienti finali del corrispettivo *PED*, pari alla somma dell'elemento *PE*, a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica, e dell'elemento *PD*, a copertura dei costi sostenuti per il servizio di dispacciamento;
- che l'elemento *PE*, e conseguentemente il corrispettivo *PED*, siano differenziati in funzione del misuratore installato presso il punto di prelievo del cliente finale;
- ai sensi del precedente punto è, pertanto, previsto che in relazione ai clienti finali in maggior tutela dotati di un misuratore elettronico riprogrammato siano applicati corrispettivi *PED* differenziati nel tempo, sulla base delle fasce orarie F1 (ore di punta), F2 (ore intermedie) e F3 (ore fuori punta), così come aggiornate con la deliberazione 181/06, o sulla base di loro raggruppamenti;
- in particolare, per i clienti finali titolari di punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a) del TIV (di seguito: clienti domestici) è previsto quanto segue:
 - una differenziazione temporale dei corrispettivi *PED*, che prevede l'applicazione di un prezzo per la fascia oraria F1 e un prezzo per la fascia oraria F23, quest'ultima definita come aggregazione della fasce orarie F2 e F3 (di seguito: prezzi biorari);
 - relativamente al passaggio dall'applicazione di prezzi non differenziati temporalmente (di seguito: prezzi monorari) a prezzi biorari, specifici obblighi di informazione, introdotti con le deliberazioni ARG/elt 177/09 e ARG/elt 8/10, in capo agli esercenti la maggior tutela a vantaggio dei clienti domestici, in base ai quali gli esercenti sono tenuti a inviare, contestualmente alle ultime tre fatture precedenti l'applicazione dei prezzi biorari, un'apposita informativa approvata dall'Autorità con le citate deliberazioni;
- inoltre, per i clienti finali titolari di punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera b) e c) del TIV è attualmente previsto quanto segue:
 - l'applicazione di prezzi monorari per i punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera b) (clienti illuminazione pubblica), ad eccezione dei casi in cui a detti punti di prelievo fossero applicati, alla data del 31 dicembre 2008, prezzi non monorari;
 - una differenziazione temporale che prevede l'applicazione di prezzi differenziati per la fascia oraria F1, per la fascia oraria F2 e per la fascia oraria F3 (di seguito: prezzi triorari), per i punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera c) (di seguito: clienti non domestici).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione ARG/elt 122/11 è stato avviato un procedimento volto, tra l'altro, alla revisione dei prezzi biorari applicati ai clienti domestici e che, nell'ambito del suddetto procedimento, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti sul tema con il documento per la consultazione 216/2012/R/eel;
- in particolare, il documento per la consultazione 216/2012/R/eel:

- ha mostrato come l’evoluzione della domanda e dell’offerta nel mercato all’ingrosso (MGP) stesse comportando un cambiamento rispetto al passato, in esito al quale il prezzo unico nazionale registrato nel mercato all’ingrosso dell’energia elettrica (PUN), visibile già nel 2009 ma intercettato solo nel 2011, ha assunto un andamento nelle diverse ore della giornata differente rispetto a quanto storicamente rilevato e assunto alla base della definizione dell’attuale struttura delle fasce orarie, in particolare comportando un aumento relativo dei prezzi nelle ore serali (appartenenti alla fascia F2);
- pur alla luce della suddetta evoluzione, ha previsto il mantenimento delle attuali fasce orarie in ragione dell’esigenza relativa al fatto che una qualsiasi revisione delle medesime avrebbe dovuto essere basata sull’osservazione di un contesto di domanda e di offerta più stabile di quello rilevato;
- ha illustrato, alla luce del mantenimento delle vigenti fasce orarie, una revisione dei prezzi biorari applicati ai clienti domestici, indicando in particolare due possibili alternative rispetto alla struttura storica di prezzi biorari differenziati nelle fasce F1 e F23:
 - i. il mantenimento di una struttura di prezzi biorari, prevedendo tuttavia l’applicazione di un prezzo per la fascia oraria F12, definita come aggregazione delle fasce orarie F1 e F2, e di un prezzo per la fascia oraria F3;
 - ii. il passaggio, in coerenza con quanto avviene per i clienti non domestici, ad una struttura di prezzi biorari;
- in risposta al documento per la consultazione 216/2012/R/eel è emersa una generale preoccupazione circa la revisione della storica struttura dei prezzi biorari e una posizione di contrarietà rispetto a qualsiasi intervento di modifica prospettato, sia da parte delle associazioni dei consumatori che da parte degli operatori;
- in particolare, sulla base degli elementi forniti dall’Autorità, tale contrarietà è discesa:
 - per le associazioni dei consumatori, dall’impossibilità (anche a fronte della variabilità del quadro di mercato all’ingrosso) di avere a disposizione elementi informativi stabili e certi per la valutazione dell’impatto delle diverse opzioni di revisione, nonché dalle difficoltà previste in merito alla comunicazione ai clienti finali delle ragioni e degli effetti di una eventuale revisione della struttura dei prezzi biorari;
 - per gli operatori, dalla complessità del conseguente processo di revisione della struttura dei documenti di fatturazione (e delle relative tempistiche di implementazione), dall’onerosità delle necessarie campagne informative, dalla sostanziale rigidità della domanda rispetto ai prezzi;
- le preoccupazioni delle associazioni dei consumatori sono altresì state confermate in occasione degli appositi *focus group* organizzati con le medesime nell’ambito del procedimento di cui alla deliberazione ARG/elt 122/11 al fine di approfondire le tematiche rilevanti in ordine allo sviluppo del procedimento medesimo;
- con la deliberazione 215/2013/R/eel, l’Autorità ha chiuso il procedimento volto alla revisione dei prezzi biorari applicati ai clienti domestici con la decisione di mantenere la storica struttura dei prezzi biorari, anche in considerazione degli esiti della consultazione sopra riportati; inoltre, in ragione del permanere di condizioni di incertezza del contesto di mercato all’ingrosso e del profilo dei prezzi orari, è

stata evidenziata la difficoltà di prevedere con anticipo l'insieme di ore da includere in ciascuna fascia oraria e dare così stabilità nel tempo della nuova struttura dei prezzi, elementi ritenuti necessari per l'intervento di revisione, anche al fine di permettere una più efficace informativa ai clienti finali circa le ragioni e gli effetti di una eventuale revisione della struttura dei prezzi biorari.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la definizione dei criteri per la determinazione dei prezzi di riferimento per le forniture destinate ai clienti finali non riforniti sul mercato libero è effettuata considerando l'obiettivo di trasmettere a tali clienti il segnale relativo al diverso valore dell'energia elettrica nel tempo, in modo tale da consentire una migliore attribuzione dei costi per l'acquisto dell'energia elettrica sul mercato all'ingrosso ai diversi clienti per servire i quali tali costi sono sostenuti;
- quanto sopra è finalizzato a incrementare l'efficienza allocativa, tenendo al contempo conto dell'esigenza di semplicità, anche dal punto di vista informativo, a favore del cliente finale e dei vincoli tecnici posti dagli attuali strumenti di misura presso i clienti finali;
- dalle analisi effettuate nell'ambito del monitoraggio del mercato all'ingrosso, ed in particolare quelle relative all'andamento dei prezzi nelle diverse fasce orarie, trovano ancora conferma gli elementi sopra rilevati in termini di evoluzione del mercato all'ingrosso e di differente andamento del PUN nelle diverse ore della giornata rispetto a quanto storicamente rilevato; in particolare anche rispetto ai dati più recenti si evidenzia come:
 - il differenziale positivo relativo tra i prezzi nella fascia F2 e i prezzi nella fascia F1 nel 2013 si è ulteriormente ampliato rispetto a quanto registrato nel 2012 (da meno del 3% a più del 5%) mentre nel 2011 l'analogo differenziale era stato di segno opposto con prezzi nella fascia F2 mediamente inferiori a quelli in fascia F1, in termini relativi, di oltre il 5%;
 - nel primo trimestre 2014, in linea con il corrispondente periodo del 2013, si è ridotto lo storico differenziale positivo dei mesi invernali tra i prezzi nella fascia F1 e i prezzi nella fascia F2 rispetto al biennio 2011-2012;
 - per quanto riguarda gli elementi *PE* del corrispettivo *PED* applicato ai clienti finali, il differenziale di prezzo tra la fascia oraria F1 e la fascia oraria F23 nel 2013 si è ulteriormente ridotto rispetto al 2012 e al 2011; in particolar modo, mentre nel 2012 l'elemento *PE* applicato ai clienti domestici nella fascia F23 risultava inferiore di oltre il 13% rispetto all'elemento *PE* applicato nella fascia F1, nell'anno 2013 tale percentuale si è ridotta a un livello pari a circa il 10%;
- alla luce di quanto sopra osservato, si conferma il livello di approssimazione e di distorsione insito nella storica modalità di determinazione dei prezzi biorari nel trasmettere al cliente finale un segnale di prezzo allineato all'effettivo valore dell'energia elettrica, in particolare in quanto il prezzo pagato per i prelievi della fascia oraria F2 risulta spesso molto diverso (più basso, in quanto, come detto sopra, pari al prezzo praticato nella fascia oraria F23) rispetto al costo dell'energia in tale fascia;

- peraltro, considerando il profilo della domanda complessiva al netto della produzione da fonti rinnovabili non programmabili (di seguito: domanda residua) che costituisce uno dei fattori principali che influenzano l'andamento orario dei prezzi sul mercato all'ingrosso, è verosimile confermare gli attuali andamenti; infatti è plausibile prevedere:
 - con riferimento ai giorni lavorativi, un'ulteriore progressiva riduzione della domanda residua nelle ore centrali della giornata (intervallo 10-16), attualmente comprese nella fascia F1, con i seguenti effetti: da un lato, una significativa riduzione del divario fra i livelli registrati nelle ore centrali e i livelli minimi registrati nelle ore notturne; dall'altro, un progressivo incremento della pendenza della rampa serale di presa di carico; le ore di alto carico residuo continueranno a collocarsi nell'intervallo 17-23 (che comprende ore della fascia F2);
 - con riferimento ai giorni prefestivi e festivi, un'ulteriore graduale riduzione della domanda residua nelle ore centrali della giornata (intervallo 10-16) con i seguenti effetti: da un lato, la concentrazione dei livelli minimi giornalieri in tale intervallo (già oggi è un fenomeno frequente); dall'altro, il ragguardevole incremento della pendenza della rampa serale;
- il sistema descritto è tuttavia ancora in una fase di evoluzione non prevedibile per effetto dei seguenti fattori:
 - la diffusione di nuove tecnologie e/o assetti di produzione/consumo quali pompe di calore, accumuli e autoproduzione;
 - la progressiva flessibilizzazione del parco termoelettrico per modulare la produzione da fonti non programmabili;
 - l'incidenza - anche sulle strategie di offerta degli operatori - delle prospettate revisioni della disciplina del dispacciamento e dell'architettura del mercato elettrico (quali, a titolo di esempio, l'eventuale modifica delle regole di funzionamento del mercato italiano in ragione dell'integrazione con i mercati esteri, l'approvvigionamento dei servizi di riserva sotto forma di opzioni sulle bande di capacità regolante, la definizione di prezzi di sbilanciamento nodali);
- il persistere di una situazione di incertezza rispetto all'andamento dei prezzi nel mercato all'ingrosso comporta il perdurare delle problematiche riscontrate nell'ambito della deliberazione 215/2013/R/eel, in quanto rende ancora non opportuna una revisione delle attuali fasce orarie, pur nella consapevolezza che, in ragione di quanto sopra considerato, la caratteristica dell'omogeneità del valore atteso dell'energia elettrica all'ingrosso delle ore comprese in ciascuna fascia oraria, ovvero l'aggregazione di ore per le quali il valore atteso dell'energia elettrica all'ingrosso sia simile - che costituisce una delle caratteristiche rispetto alle quali sono state a suo tempo determinate le attuali fasce orarie - stia venendo meno in particolare per le fasce che aggregano sia ore diurne che ore serali/notturne;
- la revisione delle modalità per il trasferimento del corretto segnale di prezzo ai clienti finali dovrebbe essere eventualmente prevista solo a valle del consolidamento dell'andamento della domanda e dell'offerta del mercato, anche in ragione dell'evoluzione della tecnologia relativa ai misuratori e ai sistemi di gestione dei dati, oltre che del mutato andamento dei prezzi, in quanto la suddetta revisione:

- comporta una serie di attività, con particolare riferimento alle attività di riprogrammazione dei misuratori elettronici, alle modifiche delle modalità di attribuzione convenzionale dei prelievi di energia elettrica ai sensi del TIS, alla modifica dei sistemi informativi dei soggetti coinvolti e alla necessità di prevedere apposite campagne informative a favore dei clienti finali, con tempistiche di implementazione stimabili in un orizzonte temporale superiore ai 9/12 mesi;
- può comunque comportare il rischio di non rispondere pienamente in futuro alla sopra menzionata caratteristica dell'omogeneità, in quanto da un lato la definizione delle fasce orarie persegue anche obiettivi di semplicità – in termini di numero di fasce - e di stabilità nel tempo, e dall'altro le sopra richiamate tempistiche necessarie per l'eventuale revisione potrebbero non essere compatibili con l'evoluzione sempre più marcata e veloce del segnale di prezzo (orario) del mercato all'ingrosso, che in un futuro potrebbe avere differenziazioni anche a livello locale, ciò portando alla necessità di definire una completa riforma dei meccanismi volti a garantire il corretto trasferimento ai clienti finali del valore (orario) dell'energia del mercato all'ingrosso

RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto sopra considerato, non sussistano a oggi elementi certi circa la stabilità nel tempo delle mutazioni intervenute nell'effettivo andamento orario dei prezzi dell'energia elettrica che possano condurre a una revisione delle modalità di determinazione dei prezzi di riferimento applicati ai clienti finali non riforniti sul mercato libero, ciò risulta peraltro in linea con quanto anticipato nella Memoria 1/2014/I/com;
- sia pertanto opportuno prevedere, anche dopo la rivalutazione indotta dalla legge 9/14, ai fini di dare attuazione all'articolo 1, comma 1 della medesima legge, che i criteri per la determinazione dei prezzi di riferimento siano confermati in coerenza con i criteri attualmente utilizzati per la definizione dei corrispettivi *PED* applicati ai clienti finali serviti nel servizio di maggior tutela, fermo restando l'espletamento di attività di monitoraggio sulle mutazioni già intervenute e su quelle attese nell'andamento orario dei prezzi dell'energia elettrica sul mercato, nonché sull'evoluzione tecnologica dei misuratori e sull'impatto che tali aspetti possono avere sulla domanda di energia elettrica al fine di valutare l'adeguamento dei citati criteri

DELIBERA

1. di prevedere che, anche dopo la rivalutazione indotta dalla legge 9/14, ai fini di dare attuazione all'articolo 1, comma 1 della medesima legge, i criteri per la determinazione dei prezzi di riferimento siano confermati in coerenza con i criteri attualmente utilizzati per la definizione dei corrispettivi *PED* applicati ai clienti finali serviti nel servizio di maggior tutela, fermo restando l'espletamento di attività di monitoraggio sulle mutazioni già intervenute e su quelle attese

nell'andamento orario dei prezzi dell'energia elettrica sul mercato, nonché sull'evoluzione tecnologica dei misuratori e sull'impatto che tali aspetti possono avere sulla domanda di energia elettrica al fine di valutare l'adeguamento dei citati criteri;

2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

10 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni